



TRIBUNALE DI LANUSEI

SEZIONE UNICA CIVILE

Lanusei, 20.03.2020

I Giudici delle esecuzioni,

- visto l'art 83 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare), con cui si prevede che *“dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020”*);
- Visto il provvedimento del Presidente del Tribunale in data 20.3.2020;
- Ritenuta la necessità di adottare linee di intervento da assumere in relazione alle procedure esecutive pendenti per le quali risultino già emessi ordinanze di delega delle operazioni di vendita, avvisi di vendita e/o fissati esperimenti d'asta o tramite commissionario, tenuto conto dell'attuale evoluzione della diffusione del contagio da COVID – 19, del permanere delle limitazioni alla libertà di movimento e dei tempi per le fissazioni delle nuove vendite, nonché dei tempi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle vendite (quali la visita degli immobili), in modo da garantire effettive e paritarie possibilità di partecipare alle vendite:

DISPONGONO

in riferimento alle **procedure esecutive immobiliari** rispettivamente assegnate, ad integrazione e/o modifica delle ordinanze di delega emesse:

- 1) sono revocati tutti gli esperimenti d'asta fissati tra il 9 marzo ed il 30 giugno 2020, mandando a professionista delegato e custode, per quanto di rispettiva competenza, ai fini della sollecita pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza, sul sito del Custode (sul PVP dovrà essere inserito l'evento “sospensione”);
- 2) i Delegati incaricati delle vendite non accetteranno più il deposito delle offerte cartacee in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel periodo di cui al precedente punto;
- 3) il giorno fissato per gli esperimenti come sopra revocati, i delegati sono autorizzati a restituire le buste ai soggetti che le hanno presentate;

- 4) i Delegati formeranno un nuovo avviso di vendita alle stesse condizioni di quello revocato solo in seguito a nuovo ordine;
- 5) il termine di 120 giorni per il pagamento del prezzo dei beni aggiudicati è da intendersi sospeso dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020;
 - 6) in relazione alle procedure nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su PVP, giornale e siti, come prescritto nell'ordinanza di delega emessa, l'avviso deve intendersi revocato e la pubblicazione è sospesa sino a nuovo ordine;
 - 7) in relazione alle procedure nelle quali risultino emesse le ordinanze di delega ex art. 569 c.p.c. ma ancora non depositati i conseguenti avvisi di vendita, il deposito degli avvisi è sospeso sino a nuovo ordine;
 - 8) in relazione alle procedure in cui gli adempimenti pubblicitari siano stati richiesti ma non siano ancora stati svolti o anche svolti parzialmente (ad es. è avvenuta la pubblicazione sul PVP ma non sul sito internet) l'avviso è revocato e la relativa pubblicazione è sospesa (sul PVP dovrà essere inserito l'evento "sospensione");
 - 9) sono sospesi gli accessi degli ausiliari presso gli immobili staggiti per qualunque ragione sino a nuovo ordine; sono sospese le attività di visita compendi mobiliari staggiti sino a nuovo ordine;
 - 10) la custodia non è sospesa, ma sono sospesi gli accessi ordinari presso i beni staggiti salvo che la necessità di accesso al bene si imponga per urgenze indifferibili da rappresentare tempestivamente al GE;
 - 11) E' sospesa, sino a nuovo ordine, l'attuazione degli ordini di liberazione ex art. 560 c.p.c;

Per quanto riguarda le **esecuzioni mobiliari e presso terzi** si dispone che:

- 12) Sono revocati tutti gli esperimenti d'asta fissati tra il 9 marzo ed il 30 giugno 2020, mandando a professionista delegato e custode, per quanto di rispettiva competenza, ai fini della sollecita pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza, sul sito del Custode (sul PVP dovrà essere inserito l'evento "sospensione");
- 13) essendo in corso la sospensione dei termini processuali, non potrà essere richiesto, provveduto ed attuato alcun provvedimento di svincolo delle somme oggetto del pignoramento, tenendo conto che i giudici titolari dei ruoli provvederanno a rinviare le relative udienze fissate fino al 15 aprile 2020;



14) il Custode IVG, anche in qualità di Commissionario nominato per le vendite ex art.532 c.p.c., ed i Delegati dovranno provvedere a revocare ogni tentativo di vendita fissato fino al 30 giugno 2020 (sul PVP dovrà essere inserito l'evento "sospensione").

15) in relazione alle procedure nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su PVP, giornale e siti, come prescritto nell'ordinanza di delega emessa, oppure in cui gli adempimenti pubblicitari siano stati richiesti ma non siano ancora stati svolti o anche svolti parzialmente (ad es. è avvenuta la pubblicazione sul PVP ma non sul sito internet) l'avviso deve intendersi revocato e la pubblicazione è sospesa sino a nuovo ordine;

16) nell'ipotesi in cui siano stati pubblicati gli avvisi di vendita i delegati/commissionari, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a pubblicare il provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza, sul sito del gestore della vendita e sul PVP (portale delle vendite pubbliche), per quest'ultimo come evento "sospensione";

17) il giorno fissato per gli esperimenti come sopra revocati, i delegati/commissionari sono autorizzati a restituire le buste ai soggetti che le hanno presentate;

18) sono sospesi gli accessi degli ausiliari presso i compendi mobiliari staggiti e presso gli immobili di rilascio e/o obblighi di fare per qualunque ragione sino a nuovo ordine;

19) la custodia non è sospesa, ma sono sospesi gli accessi ordinari presso i beni staggiti salvo che la necessità di accesso al bene si imponga per urgenze indifferibili da rappresentare tempestivamente al GE;


20) tutti i termini processuali - tra i quali, per interpretazione uniforme, anche quello del saldo prezzo - devono intendersi sospesi dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020.

21) sono sospesi, per un periodo di tempo corrispondente a quello di sospensione previsto dal D.L. n. 18/2020 e provvedimenti conseguenziali, i termini per l'adempimento dell'intimazione a consegnare i beni pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà, di cui all'art. 521 bis c.p.c;

Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Tribunale, a cura della cancelleria, l'inserimento nei fascicoli delle esecuzioni già delegate ai professionisti ed al Commissionario, la comunicazione al Custode IVG, all'ordine degli Avvocati, dei Commercialisti, agli ordini professionali degli Ingegneri, dei Geometri, con preghiera di assicurarne la massima diffusione tra gli iscritti.

I Giudici delle Esecuzioni

Dott. Francesco Alterio



Dottoressa Giuseppina Secchi